

**AGENZIA REGIONALE SANITARIA
REGIONE MARCHE**

**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Personale Dirigente dell'Area delle
Funzioni Locali**

Annualità 2025

In data 15 dicembre 2025 la delegazione di parte pubblica e la delegazione di a parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali dell'Agenzia regionale sanitaria -annualità 2025.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1903 del 30 dicembre 2025 ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali dell'Agenzia Regionale Sanitaria – annualità 2025.

Le parti negoziali, come di seguito composte:

Delegazione trattante di parte pubblica	Nominativi	Firma
Presidente	Flavia Carle	
Componente	Paolo Aletti	
Componente	Andrea Fazi	
Componente	Marco Pompili	

Delegazione trattante di parte sindacale	Nominativi	Firma
FEDIR	Simone Aquilanti	
DIREL	Andrea Bartoli	

in data 7 gennaio 2026, hanno completato la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente dell'Area delle Funzioni locali dell'Agenzia Regionale Sanitaria – annualità 2025.

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA - ANNUALITA' 2025

PREMESSA

Le parti rinviando le misure applicative del CCNL del 16 luglio 2024, che fanno capo all'amministrazione, all'esito della prossima riorganizzazione dell'ente.

ARTICOLO 1 (Risorse del Fondo)

1. Il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'Area delle Funzioni locali dell'Agenzia regionale sanitaria, di cui all'articolo 57 del CCNL 17/12/2020, costituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria n.191 del 05/12/2025, è pari a Euro 456.552,02 al netto degli oneri riflessi, e viene ripartito secondo quanto individuato nel prospetto allegato sub lettera A).

2. L'ammontare delle risorse è stato determinato tenendo conto della deliberazione della Giunta regionale n. 113 del 14 /02/2022, come modificata parzialmente dalla successiva delibera di Giunta n.484 del 07/04/2025, relativa alla riorganizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria, e degli orientamenti applicativi dell'ARAN di cui alla nota protocollo n. 5309 del 9 maggio 2013 e del parere RAL061.

ARTICOLO 2 (Retribuzione di posizione)

1. Le risorse destinate alla retribuzione di posizione per l'annualità 2025 ammontano complessivamente a Euro **385.705,50**.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 264 del 20/03/2017, ai dirigenti dell'Agenzia regionale sanitaria sono corrisposti gli importi stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 54 comma 4 del CCNL 17/12/2020, incrementati nella misura definita dall'art.37 del CCNL del 16/07/2024.

ARTICOLO 3 (Retribuzione di risultato)

1. Le risorse destinate alla retribuzione di risultato per l'annualità 2025 ammontano complessivamente a Euro **70.846,52** e corrispondono al 15,52 per cento del fondo complessivo.

2. A decorrere dall'anno 2022 trova applicazione il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 861 dell'11 luglio 2022.

ARTICOLO 4

(Sostituzione del dirigente - incarichi ad interim)

1. Per lo svolgimento di incarichi di direzione di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati, è attribuito a decorrere dall'anno 2023, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, che di norma, con riferimento non potrà eccedere i 12 mesi, un importo di valore pari:
 - al 25% del valore economico della retribuzione di posizione dirigenziale correlata al settore oggetto dell'incarico conferito ad interim.
2. La determinazione della misura effettiva della retribuzione di risultato avverrà a seguito di valutazione annuale secondo il sistema di valutazione adottato dalla Giunta regionale e sarà rapportata alla percentuale del risultato raggiunto e non potrà in ogni caso superare un importo pari all'80% della retribuzione di posizione percepita dal singolo dirigente.
3. La quota di retribuzione di risultato disciplinata dal presente articolo sarà corrisposta esclusivamente per incarichi aggiuntivi ricoperti per periodi superiori a due mesi. È esclusa, in ogni caso, la corresponsione della retribuzione di risultato per incarichi ad interim di tipo "verticale" al direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria.
4. In caso di valutazione negativa non si procede all'erogazione dell'emolumento di cui al presente articolo.

ARTICOLO 5

(Patrocinio legale)

1. L'Agenzia Regionale Sanitaria, in base a quanto previsto dall'art.24 del CCNL Funzioni Locali del 16 luglio 2024, a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico ogni onere di difesa – inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari necessarie – per tutti i gradi del giudizio nei confronti del Dirigente qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio (assunzione degli oneri di difesa).
2. L'assunzione degli oneri di cui al comma 1 è condizionata all'assenza di un presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale. L'Amministrazione fa assistere il dipendente da un legale di propria fiducia, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. (Condizioni e Legale di Fiducia dell'Amministrazione).
3. Qualora non sia applicabile il comma 1 o il dipendente intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, lo comunica tempestivamente all'Amministrazione. Quest'ultima può esprimere il suo motivato diniego entro i successivi 15 giorni. In caso di diniego, o di mancata applicazione del comma 1, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso di cui ai commi 4 e 5 (Nomina di Legale di Fiducia del Dipendente e Diniego dell'Amministrazione).
4. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che

30 comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi(Condizioni e Limiti del Rimborso Spese).

5. La clausola sul rimborso minimo (comma 4) si applica anche quando inizialmente non è stato possibile applicare il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. In caso di procedimenti amministrativo-contabili, il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 174/2016. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa (Rimborso in Caso di Conflitto di Interesse Iniziale e Procedimenti Contabili).
6. L'Amministrazione può concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità (Anticipazioni del Rimborso).

ALLEGATO A

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTO
Art. 57 c. 1 CCNL del 17.12.2020 Risorse destinate al finanziamento delle indennità di posizione	€ 385.705,50
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	
Art. 57 c. 3 CCNL del 17.12.2020 Risorse destinate al finanziamento del budget di risultato	€ 70.846,52